



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Ordinanza N.

54

Data di registrazione

19/07/2018

**ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI
OGGETTO: ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI ED ATTIVITA
ARTIGIANE IN PIAZZA DI VITTORIO.**

IL SINDACO

Visto:

- la relazione n. 100/2018 della polizia locale relativa alla sicurezza urbana, conservata agli atti, nella quale si evidenzia che nell'area di Piazza Di Vittorio e via Matteotti nel tratto Di Vittorio/Trieste, nelle ore notturne, si radunano numerose persone con pregiudizio per le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- le segnalazioni di disturbo, pervenute in orario notturno e serale, alla Polizia Locale;
- l'esito dell'incontro avuto, in data 26/06/2018, con alcuni residenti della zona;
- gli interventi effettuati dall'Arma dei Carabinieri nell'area in oggetto. Ciò a riprova della sussistenza di un nesso causale fra l'apertura serale/notturna degli esercizi commerciali in esame e gli episodi di criminalità diffusa (spaccio e consumo di droga) ovvero di disturbo alla quiete pubblica accertati dalle forze dell'ordine;
- l'esposto dei residenti prot. 21516/20118 del 04/06/2018;
- il quotidiano reiterarsi della sopra descritta situazione, con conseguente insostenibilità ed intollerabilità della situazione creatasi;

Sentito nell'incontro del 26/06/2018:

- il parere del Comandante del Corpo di Polizia Locale;
- il Comandante della locale Tenenza dell'Arma dei Carabinieri;

Dato atto che la situazione di grave disagio è altresì comprovata dalle numerose segnalazioni effettuate da parte dei cittadini ivi residenti;

Attesa la volontà dell'Amministrazione Comunale di assicurare al territorio adeguate condizioni di sicurezza e convivenza civile e di procedere mediante azioni di natura eccezionale per il tempo indispensabile a porre in essere misure di significativa riduzione del rischio, fatta salva l'opportuna verifica a conclusione del periodo;

Richiamato:

- l'articolo 41, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana che recita " *L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da*

recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali';

-l'art. 8 della L. 18/04/2017 n. 48 l'art. 50, comma 5 del T.U.E.L. (Testo unico degli enti locali), che introduce per il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti *"in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*.

- l'art. 50 c. 7 D.lgs 267/2000 che prevede la possibilità per il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, di disporre per un periodo non superiore a 30 giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Visto il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, recante: *" Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. "*, il quale all'articolo 1, comma 2 , afferma che: *" Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica"*;

Considerato che unanime giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimi i provvedimenti sindacali che – nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande – optino per dei criteri riduttivi dell'orario di chiusura, al fine di assicurare, all'esterno come all'interno dei locali, il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, essendo sottesa la *ratio* di tutelare in via primaria la quiete pubblica, come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un'attività di cui essi soli percepiscono i proventi, e riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi (sul punto T.A.R. Veneto, sez. III, 20 novembre 2007, n. 3708);

Considerato altresì che la *ratio* di tali provvedimenti sindacali è quella di tutelare il riposo delle persone e la quiete pubblica in presenza di locali pubblici che, nell'esercizio della loro attività e, quindi, in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, arrechino un forte disagio agli abitanti della zona» (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 24 maggio 2006, n. 1264);

Considerato infine, con precipuo riferimento alla fattispecie in oggetto, che *"il provvedimento comunale che dispone la riduzione dell'orario notturno di un pubblico esercizio, operante nell'area in cui si verificano rumorosi assembramenti, costituisce uno strumento adeguato per rimuovere il pregiudizio per la quiete pubblica, una volta che sia stato stabilito un nesso causale tra gli assembramenti medesimi ed il locale, a prescindere*

da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva da parte del gestore, e dalla riconducibilità degli stessi al pubblico esercizio per tale, ovvero alle aree pubbliche limitrofe' (T.A.R. Veneto, sez. III, 22 maggio 2007, n. 1582) e che tale nesso causale risulta con evidenza dal sopra richiamato verbale della Polizia Locale;

Considerata quindi l'assoluta indifferibile necessità di intervenire da parte della scrivente Autorità per limitare l'apertura nella ore notturne degli esercizi in Piazza Di Vittorio e in via Matteotti nel tratto Di Vittorio/Trieste al fine di tutelare la quiete pubblica, la sicurezza, il decoro ed il riposo della persone ivi residenti ed adiacenti;

Atteso che il pregiudizio a tali interessi nella zona considerata è determinato ed alimentato all'apertura al pubblico nelle ore serali e notturne delle attività di vendita operanti in Piazza di Vittorio e in via Matteotti;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere a tutela della cittadinanza, dei residenti e del decoro urbano, oltre che dell'ordine e della sicurezza pubblica per prevenire i comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza, che si manifestano nelle ore serali e notturne e possono determinare gravi danni all'incolumità fisica delle persone e porre a repentaglio la sicurezza delle zone in questione;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Reputato necessario, per quanto sopra esposto, emanare un provvedimento a carattere temporaneo circoscrivibile nel periodo dal **25/07/2018 al 25/08/2018**, qualificabile non come contingibile ed urgente, al fine di tutelare il decoro e la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, prevedendo nell'area specificata, l'introduzione di limiti agli orari di apertura di esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività artigiane determinati con una limitazione più ampia rispetto alla previsione dell'art. 659 del codice di procedura penale prevista limitatamente al disturbo della quiete pubblica;

Visto l'articolo 7 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visto l'articolo 16, comma 2, della legge 24.11.1981, n. 689;

Dato atto che la presente è stata preceduta da comunicazione di avvio del procedimento;

Dato atto che l'avvio del procedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio e che la notizia è stata diffusa anche dai quotidiani locali;

ORDINA

la chiusura degli esercizi di somministrazione e di tutte le attività di vendita al dettaglio, anche per mezzo di distributori automatici, in Piazza Di Vittorio e in via Matteotti - nel tratto XI Febbraio - P.zza Della Vittoria/Trieste, dalle ore 22:30 alle ore 06:30 nel periodo compreso tra il **25/07/2018 e il 25/08/2018**;

Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 689/81 in combinato disposto con l'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, si applica una sanzione pecuniaria fino a **€ 500,00** - con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione dell'accertamento di violazione.

L'Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81, ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitare i relativi proventi.

AVVISA

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal **25/07/2018** e sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line;

DISPONE

- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Comando Polizia Locale di San Giuliano Milanese
 - Tenenza Carabinieri San Giuliano Milanese
- che il presente provvedimento venga consegnato a tutti i gestori di attività commerciali e artigiane e di esercizi pubblici che si trovano nelle zone sopra indicate;
- che la polizia locale e le altre forze dell'ordine diano esecuzione al presente provvedimento mediante idonea vigilanza.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Entro 30 giorni dalla contestazione/notificazione dell'accertamento di violazione, il trasgressore ha altresì facoltà di presentare scritti difensivi al Sindaco e chiedere di essere sentito.

Dal Municipio, San Giuliano Milanese, lì 17 luglio 2018